



COMUNE DI ALFONSINE
(Provincia di Ravenna)
Assessorato alla Cittadinanza e Decentramento

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PARTECIPAZIONE
E L'INIZIATIVA POPOLARE***

Approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 24/02/05 n. 16
Modificato ed integrato nella seduta di Consiglio Comunale del 22/01/2010 n. 2
Modificato ed integrato nella seduta di Consiglio Comunale del 28/01/2014 n. 4
Modificato ed integrato nella seduta di Consiglio Comunale del 26/07/2017 n.44
Modificato ed integrato nella seduta di Consiglio Comunale del 14/07/2020 n. 25
Modificato ed integrato nella seduta di Consiglio Comunale del 28/11/2023 n. 78

INDICE

TITOLO	PAGINA
CAPO I	3
PRINCIPI GENERALI	
CAPO II	4
LE CONSULTE TERRITORIALI	
CAPO III	12
INIZIATIVA POPOLARE	
CAPO IV	14
REFERENDUM	
CAPO V	16
TAVOLO DELLA CITTADINANZA	
CAPO VI	17
CONSULE DEI RAGAZZI, DEGLI ADOLESCENTI E ASSEMBLEA DEI GIOVANI ALFONSINESI	
AMBITI TERRITORIALI	19

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Principio della partecipazione)

Il presente regolamento attua le disposizioni previste dal Titolo III dello statuto comunale relative agli ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.

- 1 Il Comune di Alfonsine ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.
- 2 Il Presente regolamento è attuativo della delibera di C.C. n° 9 del 23.02.04 avente ad oggetto l'ADESIONE ALLA CARTA DI AALBORG (CARTA DELLE CITTA' EUROPEE PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE) che nella terza parte prevede l'impegno nel processo d'attuazione dell'Agenda 21 a livello locale.

CAPO II

LE CONSULTE TERRITORIALI

Art.2 - Istituzione

1. In applicazione dello Statuto Comunale sono istituite le Consulte nel capoluogo suddiviso in ambiti territoriali e nelle frazioni:

1. Destra Senio;
2. Sinistra Senio;
3. Borgo Fratti, Borgo Cavallotti, Raspona e Passetto;
4. Taglio Corelli, Villa Pianta e Fiumazzo;
5. Filo;
6. Longastrino;

2. La Consulta, quale organismo rappresentativo della relativa popolazione di appartenenza, opera al fine di permettere e promuovere un'ampia e diretta partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti la vita e lo sviluppo della località e della comunità Comunale.

3. La Consulta non ha fini di lucro, è apartitica, rispetta le diverse posizioni politiche e culturali, le differenze di genere, di fede, di opinione, di etnia di ciascun soggetto aderente ad essa.

Art.3 - Composizione

1. Le Consulte sono composte da sette membri compreso il Presidente, ad eccezione delle Consulte di Filo e Longastrino composte da cinque membri.

Art. 4 - Elezione

1. Le elezioni delle Consulte avvengono, di norma, ogni 5 anni valutando di volta in volta la concomitanza con appuntamenti elettorali dello stesso periodo, compatibili con le elezioni delle Consulte. Il Comune avvia il procedimento di elezione dei componenti le Consulte approvando, con decreto del Sindaco, un Avviso da pubblicare all'albo pretorio on line, nel sito internet istituzionale del Comune, nei territori delle Consulte e diffusione mediante gli strumenti social del Comune di Alfonsine

2. In fase di prima applicazione il termine, per l'avvio del procedimento di cui al comma 1, è fissato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli interessati a far parte della Consulta della frazione o ambito territoriale dovranno far pervenire all'ufficio segreteria generale e protocollo del comune di Alfonsine, anche mediante utilizzo di e-mail o di pec, apposita manifestazione di interesse, utilizzando il modello di istanza allegato all'avviso di cui al precedente comma 1, nel quale sarà autodichiarato il possesso dei requisiti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, ridotti a 25 in fase di prima applicazione.

4. Le manifestazioni di interesse devono contenere la dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, anche penale, riguardante il possesso dei requisiti indicati all'art. 6; alla domanda potrà essere allegato il proprio curriculum vitae o, in alternativa, una lettera di presentazione.

5. Allo scadere del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, l'area servizi generali provvede ad istruire il procedimento, ammettendo le domande coerenti con i requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Regolamento e dall'Avviso pubblico e dichiarando l'inammissibilità di quelle non conformi. Al termine dell'istruttoria, che può prevedere la regolarizzazione delle domande incomplete o irregolari entro un termine perentorio assegnato dal responsabile del procedimento all'istante, l'ufficio competente redige un elenco di candidati distinti per frazione/ambito territoriale.

6. Le procedure elettorali sono gestite dall'area servizi generali, con l'attiva collaborazione gratuita dei Consiglieri comunali e degli assessori in carica e dei componenti delle Consulte, uscenti e non ricandidati.

7. A tal fine, presso ogni ambito territoriale del capoluogo e nelle frazioni, si insedia un apposito Ufficio elettorale, composto da tre membri scelti tra i consiglieri comunali, gli assessori ed i membri della Consulta uscenti che non si sono ricandidati e che abbiano dato la propria disponibilità.

8. Qualora il numero dei candidati per la singola Consulta sia almeno pari a 3/5 (per le consulte di Filo e Longastrino) e 4/7 (per tutte le altre) e non superiore a 5/5 e 7/7 dei componenti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, la Consulta deve considerarsi regolarmente costituita e composta dai ridetti candidati senza necessità di procedere ad elezioni. Qualora il numero dei componenti sia inferiore a 3/5 e 4/7 la Consulta non si costituisce ed il procedimento per la sua elezione viene riavviato entro 6 mesi.

9. L'elenco delle candidature ammesse è pubblicato, con decreto del Sindaco, all'Albo Pretorio on line del Comune di Alfonsine, sul sito internet del Comune ed in altri luoghi del territorio Comunale fino alla data stabilita per le elezioni.

10. Il giorno delle elezioni, nel luogo stabilito dal Sindaco, ogni residente nell'ambito territoriale o nella frazione, può esprimere, 2 preferenze; le preferenze eccedenti le due sono nulle. Qualora siano presenti candidati di entrambi i generi, l'elettore potrà esprimere al massimo una preferenza per ogni genere, per un totale di DUE (2) preferenze.

11. Le operazioni di voto si protrarranno per un periodo di tempo stabilito nel Decreto del Sindaco che indice le elezioni e saranno coordinate dall'area servizi generali.

12. La Conferenza dei Capigruppo nomina tre garanti scelti tra i componenti del Consiglio Comunale, di cui uno rappresentante delle minoranze, che vigilano sulla regolarità ed imparzialità delle votazioni.

13. Lo spoglio delle schede sarà effettuato dai componenti le Consulte uscenti, coadiuvati da Consiglieri comunali ed assessori in carica e che volontariamente collaborino alle operazioni di scrutinio, immediatamente dopo la fine delle votazioni. Dell'esito delle votazioni sarà immediatamente redatto apposito verbale, a cura e firma dei componenti dell'ufficio elettorale che hanno eseguito le operazioni di scrutinio, contenente l'elenco dei candidati eletti a far parte delle Consulte locali, nonché la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute.

14. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti sarà dichiarato eletto in primo luogo il candidato più giovane di età, nel rispetto della parità di genere.

15. Con decreto del Sindaco, che approva i verbali degli uffici elettorali, sono proclamati eletti componenti delle Consulte coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. I candidati non risultati eletti, che seguono in graduatoria, sono nominati membri supplenti con lo stesso decreto.

Art. 5 – Durata e decadenza

1. La Consulta dura in carica, di norma, 5 anni e comunque fino alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Consulte stesse.

2. Essa è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessando il primo dei non eletti. Le dimissioni sono espresse in forma scritta e sono efficaci dalla loro presentazione all'ufficio protocollo del Comune di Alfonsine.

3. In caso di dimissioni, decadenza, per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 6, o decesso di uno o più componenti, il Sindaco con proprio decreto, di cui verrà data comunicazione al Consiglio Comunale, provvede alla surroga, con il primo dei non eletti.

4. Qualora, per mancanza di surroganti, il numero dei componenti scenda sotto i 3 componenti nelle Consulte di Filo e Longastrino e sotto i 4 nelle Consulte degli ambiti territoriali del capoluogo, la Consulta decade, nel caso, entro sei mesi viene riavviato il procedimento elettorale.

5. Gli eletti che perdono la residenza nel Comune di Alfonsine decadono automaticamente.

Art. 6 - Requisiti

1. Per la elezione delle Consulte locali sono elettori tutti i residenti, indipendentemente dalla cittadinanza, che abbiano compiuto i 16 anni al primo giorno fissato per le elezioni;

2. Ogni votante può votare solo nell'ambito territoriale o frazione in cui risiede.

3. Sono eleggibili a componenti delle Consulte locali:

- tutti i residenti, indipendentemente dalla cittadinanza, che abbiano compiuto i 16 anni al primo giorno fissato per le elezioni;
- tutti coloro che, pur non avendo la residenza nel territorio della Consulta, ma essendo comunque residenti nel Comune di Alfonsine, abbiano un legame, familiare, affettivo, o economico, con quel territorio.

4. Ogni cittadino può candidarsi in una sola Consulta.

5. Le norme relative alla incandidabilità, all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, contenute nel Capo II del Titolo I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese, in quanto applicabili, ai componenti della Consulta, ad eccezione di quella della cittadinanza e conseguente iscrizione nelle liste elettorali.

6. Sono causa di incompatibilità con il ruolo di componente della Consulta:

- ricoprire la carica di Consigliere Comunale o essere nominato Assessore del Comune di Alfonsine;
- essere dipendente del Comune di Alfonsine o dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna se residente nel Comune di Alfonsine.

7. Il verificarsi di una causa di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica, che verrà comunicata dal Presidente della Consulta.

Art. 7 - Insediamento

1. La Consulta è insediata dal Sindaco o da un suo delegato entro e non oltre 30 giorni dal decreto del Sindaco di nomina dei componenti.

2. Nella seduta di insediamento i componenti eleggono, tra essi, un Presidente, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti (metà più uno, con arrotondamento aritmetico). Il Presidente può essere sfiduciato attraverso l'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei membri della Consulta.

3. Nella stessa seduta e con la medesima maggioranza viene eletto anche un vicepresidente che sostituisce, a tutti gli effetti, il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Per l'esercizio delle predette funzioni il Presidente si avvale di un segretario, individuato dal Presidente tra i componenti della Consulta. Al segretario compete:

- l'invio delle convocazioni ai componenti della Consulta;
- la predisposizione di sintetici verbali nei quali venga dato conto degli argomenti trattati e delle opinioni espresse nelle riunioni;
- la trasmissione dei verbali all'ufficio segreteria generale e protocollo del Comune.

5. Ai cittadini eletti nelle Consulte si applica, in quanto compatibile, il Codice etico degli Amministratori con le stesse modalità già adottato dal Consiglio Comunale di Alfonsine e dai Consigli dell'Unione della Bassa Romagna, previa adesione volontaria e sottoscrizione dello stesso.

Art. 8 – Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta indirizzata al Presidente, di almeno due componenti delle Consulte delle frazioni o di almeno tre componenti delle Consulte degli ambiti territoriali del capoluogo o di dieci (10) residenti nell'ambito territoriale o frazione, con l'indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno.

2. La convocazione deve essere effettuata ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione tramite posta elettronica o tramite procedure semplificate, compreso l'invio di sms o l'utilizzo di altri social. Tale termine, in caso di urgenza, è ridotto a 24 ore. L'urgenza va giustificata ai componenti e al Sindaco.

3. Le convocazioni della Consulta sono comunicate all'amministrazione comunale, la quale provvederà a darne pubblicazione nel sito del Comune, nell'apposita sezione dedicata e poste alla conoscenza della popolazione residente nell'ambito territoriale o frazione, con l'indicazione della data, del luogo, dell'orario e degli oggetti da trattare.

4. E' facoltà del Sindaco convocare la Consulta per l'esame di singoli problemi.

5. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. I singoli membri della Consulta e/o almeno dieci (10) residenti nell'ambito territoriale o frazione possono fare inserire proprie proposte scritte che dovranno essere poste in discussione dal Presidente entro la seduta successiva.

Art. 9 - Sedute

1. Le sedute, di regola, sono pubbliche e sono coordinate dal Presidente, in caso di assenza dal Vice Presidente, in subordine dal componente con più preferenze al voto.

2. Le sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti, compresi il Presidente ed il segretario.

3. Sugli argomenti proposti all'ordine del giorno, per i quali è necessaria l'assunzione di una decisione, il Presidente al termine della discussione, chiede ai presenti di esprimere il proprio voto, del quale viene dato atto nel verbale redatto dal segretario. Le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli, dei membri presenti. In caso in cui vi sia parità nell'esito della votazione il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente valgono doppio.

4. Delle sedute viene redatto apposito verbale a cura e firma del Segretario che provvederà a trasmetterlo entro 10 giorni al Comune. I verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune e resi noti alla cittadinanza, mediante pubblicazione, a cura del Comune stesso, in apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Alfonsine.

5. I componenti delle Consulte possono presentare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni, proposte o farsi promotori per l'assunzione di provvedimenti comunali aventi rilevanza per l'ambito territoriale o per la frazione interessata o per l'intera comunità.

6. I componenti della Consulta svolgono il loro incarico senza alcuna retribuzione, su base totalmente volontaria e partecipano, al fine di stimolare il coinvolgimento della cittadinanza, alle scelte di governo della comunità amministrata. Essi si fanno interpreti e promotori delle legittime istanze dei residenti.

7. I componenti delle Consulte devono tenere, nel corso della riunione, un comportamento rispettoso nei confronti degli altri componenti, del pubblico presente e delle istituzioni.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 5, i componenti della consulte devono svolgere la funzione con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività ed imparzialità evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Amministrazione.

9. Spetta al Presidente far osservare le regole di funzionamento contenute nel presente Regolamento.

Art. 10 – Rapporti con il Comune

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, in vista della predisposizione degli atti di programmazione economico-finanziaria del Comune, le Consulte possono avanzare, in forma scritta, proposte progettuali strutturate alla Giunta Comunale, per la realizzazione di iniziative relative alla materia di rispettiva competenza.

2. La Giunta Comunale, sulla scorta della preliminare acquisizione delle valutazioni tecnico-giuridiche ed economiche eventualmente necessarie, si pronuncia con sollecitudine sull'accogliibilità della proposta.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, ogni Consulta elabora e presenta all'amministrazione comunale un rapporto sullo stato dei servizi dell'ambito territoriale o frazione e delle sue priorità, al fine di favorire l'elaborazione del bilancio di previsione. Il rapporto annuale è l'occasione per la verifica dello stato della realizzazione o meno delle priorità segnalate l'anno precedente.

4. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale hanno la facoltà di consultare e coinvolgere le Consulte nella formulazione di specifiche scelte e nell'organizzazione di iniziative specifiche e per le tematiche d'interesse di ogni ambito territoriale e/o delle frazioni o dell'intera comunità amministrata anche con riferimento alle materie conferite all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

5. Il Sindaco e la Giunta comunale ogni anno presentano il Bilancio di Previsione ed il Piano degli investimenti alle Consulte, convocate anche in forma congiunta, in pubblica assemblea. Le Consulte esprimono un parere obbligatorio, non vincolante, da trasmettere al Comune entro 10 giorni; in mancanza verrà considerato come silenzio assenso. Di tale parere verrà dato riscontro negli atti deliberativi.

Art. 11 - Funzioni e facoltà delle Consulte

1. Le Consulte esercitano funzioni conoscitive, di iniziativa, consultive e propositive; possono presentare all'Amministrazione comunale pareri, istanze, petizioni, proposte o farsi promotori per l'assunzione di provvedimenti comunali aventi rilevanza per l'ambito territoriale o la frazione interessata o per l'intera comunità.

2. Le Consulte autonomamente possono:

- a) convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti l'ambito territoriale o la frazione;
- b) presentare pareri, petizioni e proposte;
- c) promuovere attività di carattere sociale, culturale, ricreativo;
- d) invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune, dell'Unione dei Comuni e di altri enti pubblici o privati, per riferire su determinati argomenti;
- e) intrattenere e sviluppare con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre formazioni sociali presenti sul territorio comunale, rapporti di collaborazione e confronto, promuovendo e coordinando, nel rispetto della reciproca autonomia, attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, di volontariato a scopo umanitario o sociale, di autogestione di alcuni aspetti dell'ambiente territoriale.
- f) richiedere la convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti se istituite in seno al Consiglio Comunale.

3. L'amministrazione comunale deve fornire risposta scritta alle proposte, istanze, petizioni delle consulte nel più breve tempo possibile e comunque entro venti giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 12 - Assemblee di popolazione

1. Entro il termine di cui al comma 1, dell'art 10 del presente regolamento ogni Consulta deve convocare e svolgere una pubblica assemblea allo scopo di confrontarsi con la popolazione, in

merito all'elaborazione dell'annuale rapporto sullo stato dei servizi dell'ambito territoriale o della frazione e delle sue priorità.

2. La Consulta ha facoltà di convocare assemblee pubbliche ogni qual volta lo ritenga necessario per affrontare questioni riguardanti l'ambito territoriale o la frazione.

3. Alle assemblee possono essere invitati il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali ed i responsabili/dirigenti competenti.

Art. 13 - Iniziativa degli organi del Comune

1. Il Sindaco e la Giunta possono convocare la Consulta per l'esame di singoli problemi di interesse per la comunità locale; nel caso di motivata urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 24 ore.

2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le eventuali commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare la Consulta di raccogliere e fornire indicazioni su singole problematiche, al fine di favorire la partecipazione della popolazione alle scelte politiche da compiere o eventuali decisioni dell'Amministrazione. Le informazioni ed i pareri raccolti devono essere formalizzati per iscritto e sottoscritti dal Presidente della Consulta prima di essere inoltrati al Comune.

Art. 14 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Consulta rappresenta la Consulta e garantisce il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le riunioni della Consulta e le assemblee di popolazione, predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute, assicura l'ordine della discussione.

3. Il Presidente coordina altresì i lavori della Consulta e riferisce al Sindaco sulla situazione della Consulta e sulle sue esigenze; comunica al Sindaco, in merito a eventuali condizioni di decadenza.

4. Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, o in subordine il componente con più preferenze al voto, può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta o di altri consessi eletti per riferire sui problemi della località.

Art. 15 - Riunioni congiunte delle Consulte

1. Il Sindaco, o suo delegato, può convocare riunioni congiunte delle Consulte allo scopo di:

- a) assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;
- b) coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
- c) esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali le Consulte sono chiamate a pronunciarsi, coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare;
- d) presentare il Bilancio di previsione ed il Piano pluriennale degli investimenti.

Art. 16 - Sede

1. Il Comune mette a disposizione delle Consulte locali idonei allo svolgimento delle loro attività.

Art. 17 - Località di Filo e Longastrino

1. Le Consulte di Filo e Longastrino possono riunirsi congiuntamente con gli equivalenti organi del Comune di Argenta al fine di rappresentare le esigenze dell'intera popolazione delle due frazioni e per costruire momenti istituzionalizzati di confronto e concertazione;

2. Alle sedute delle Consulte di Filo e Longastrino è invitato, tramite comunicazione del Presidente di Consulta, senza diritto di voto il Presidente del Consiglio di partecipazione della frazione equivalente del Comune di Argenta.

Art. 18 - Norma Transitoria

Per l'anno in corso le elezioni delle consulte si tengono entro e non oltre il 31/12/2020

CAPO III

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 19 - Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

1. Hanno diritto di presentare istanza, petizioni e proposte i cittadini singoli o associati e di ottenere un tempestivo esame e una motivata risposta. Nei settori di loro specifica competenza le consulte possono avanzare istanze e petizioni sottoscritte dai rispettivi presidenti.
2. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione sono redatte in carta libera e sono presentate, unitamente alle relative sottoscrizioni, nei casi di petizioni e proposte di deliberazione, al protocollo generale del Comune, anche mediante posta elettronica certificata, per l'acquisizione e l'assegnazione all'ufficio elettorale per la verifica delle sottoscrizioni ed all'ufficio competente per materia. L'ufficio elettorale comunica, all'ufficio competente, l'esito della verifica entro 10 giorni dal ricevimento; ove sia accertata l'irregolarità delle sottoscrizioni o la carenza del numero necessario, il responsabile competente comunica l'improcedibilità dell'istanza, petizione o proposta di deliberazione.
3. Entro 10 giorni dal ricevimento, di una petizione o di una proposta di deliberazione, il funzionario o l'ufficio comunale competente, dà corso al procedimento e comunica al primo firmatario il nome del funzionario o dell'ufficio comunale cui è stata assegnata, l'istanza, la petizione o la proposta, per l'istruttoria.
4. Il funzionario o l'ufficio comunale, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni, deve presentare al Sindaco il proprio parere in merito all'accoglimento o all'opportunità di rinvio o di rigetto dandone comunicazione entro ulteriori 10 giorni al primo firmatario.

Art. 20 - Istanze, petizioni e proposte di deliberazione: modalità di raccolta sottoscrizioni

1. La raccolta delle sottoscrizioni è effettuata su fogli di carta libera. Il testo della istanza, petizione o proposta di deliberazione deve essere accluso, a ciascun foglio; in calce alla raccolta delle sottoscrizioni devono essere indicate le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione sono sottoscritte dagli aventi diritto, ai sensi dello statuto comunale. Ogni firma deve essere accompagnata dall'indicazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del documento di identità; deve essere altresì indicata la persona designata a ricevere le comunicazioni ed il recapito cui devono pervenire.

Art. 21 - Istanze

1. Possono essere oggetto di istanza interessi relativi a materie di competenza comunale allo scopo di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa.
2. Alle istanze presentate al Comune in forma scritta, da singoli o pluralità di cittadini, purché chiaramente individuabili, o anche per il tramite delle Consulte territoriali, viene fornita motivata risposta, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'esito verrà comunicato al primo firmatario o, qualora non sia possibile, il nome del funzionario o dell'ufficio comunale cui è assegnata per l'istruttoria.

Art. 22 – Petizioni

1. Le petizioni rivolte alla Giunta Comunale e/o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, devono essere presentate in carta libera, sottoscritte da almeno 50 residenti e riguardare materie di esclusiva competenza locale che abbiano interesse generale o di particolare gravità purché adeguatamente motivate.

2. L'amministrazione comunale fornisce motivata risposta, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della petizione. L'esito verrà comunicato al primo firmatario o, qualora non sia possibile, verrà comunicato il nome del funzionario o dell'ufficio comunale cui è assegnata per l'istruttoria.

3. Qualora la petizione abbia oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'amministrazione viene disposta l'archiviazione dandone motivata comunicazione, nei successivi 30 giorni, al soggetto designato.

Art. 23 – Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. Possono sottoporre proposte di deliberazione alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, nei limiti delle rispettive competenze, i seguenti soggetti:

a) una o più Consulte territoriali;

b) due o più associazioni iscritte all'albo delle associazioni

c) almeno centocinquanta elettori

2. La proposta di deliberazione, presentata per iscritto al Sindaco, deve contenere i seguenti elementi:

a. motivazione della proposta;

b. riferimenti normativi eventualmente necessari;

c. dispositivo di deliberazione, formulato in modo chiaro e corretto;

d. indicazione delle modalità di finanziamento, ove la deliberazione comporti spese a carico del bilancio comunale; i soggetti che intendono promuovere la presentazione di proposte di deliberazione hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali visione del bilancio comunale.

e. sottoscrizione dei firmatari nei modi indicati al precedente art. 19;

f. indicazione di un rappresentante dei firmatari e di un suo sostituto, che l'amministrazione considererà quali referenti; in mancanza di tale indicazione sono considerati come referenti il primo e il secondo firmatario.

3. La proposta di deliberazione, previa verifica dei requisiti necessari, viene iscritta all'ordine del giorno dell'organo competente entro un 30 giorni dalla presentazione, corredata dei pareri degli uffici previsti dalla legge.

4. E' facoltà del comune non iscrivere la proposta all'ordine del giorno delle sedute dell'organo competente entro i primi trenta giorni dal ricevimento, iscrivendola poi alla prima seduta successiva.

5. Il primo firmatario della proposta di deliberazione o chi dallo stesso delegato, può illustrare la proposta nel corso della seduta dell'organo deliberante competente.

6. La proposta di deliberazione non è iscritta ove si tratti di oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle funzioni dell'organo competente, dandone comunicazione al soggetto designato.

CAPO IV

REFERENDUM

Art. 24 Definizione

1. Il referendum, previsto dallo Statuto Comunale, consiste nella consultazione degli elettori comunali, che sono chiamati a rispondere ad uno o più quesiti inerenti materie di competenza del Comune.
2. I quesiti devono essere posti in maniera sintetica e proporre, come risposta, l'alternativa fra sì e no o fra più opzioni indicate in maniera succinta.
3. Non possono essere sottoposti a referendum quesiti attinenti le materie elencate dallo Statuto o escluse per legge.

Art. 25 Iniziativa

1. L'iniziativa referendaria spetta agli elettori del Comune o al Consiglio Comunale come disciplinato dallo Statuto.
2. Gli elettori che intendono promuovere la raccolta di sottoscrizioni per la proposta di referendum si costituiscono in comitato promotore, composto da almeno venti elettori residenti, con l'indicazione di un proprio rappresentante e relativo recapito. Questo può:
 - a. chiedere al Consiglio Comunale il parere sull'ammissibilità del referendum prima di iniziare o completare la raccolta delle firme;
 - b. depositare, presso l'ufficio elettorale i moduli per la raccolta firme;
 - c. promuovere l'iniziativa referendaria anche per mezzo dei canali di informazione comunale.

Art. 26 Raccolta delle firme

1. Il Comitato promotore deve preventivamente comunicare per iscritto al Sindaco l'inizio della raccolta delle sottoscrizioni, secondo la disciplina prevista dallo Statuto. La raccolta dovrà concludersi entro tre mesi.
2. Le sottoscrizioni devono essere apposte, con l'indicazione del luogo e della data di nascita e gli estremi del documento di identità su fogli recanti il testo del quesito.
3. L'identità dei singoli sottoscrittori è accertata mediante autentica delle firme, anche cumulativa, ad opera di un notaio, del segretario Comunale o di altra persona abilitata.
4. In calce alla raccolta delle sottoscrizioni devono essere indicate le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. La qualifica di elettore del Comune, dei soggetti sottoscrittori, viene certificata dall'Ufficio Elettorale del Comune.

Art. 27 Indizione del referendum

1. Il consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle sottoscrizioni necessarie, delibera l'ammissibilità e l'eventuale indizione del referendum sentito il parere, sulla corrispondenza del quesito ai requisiti, dell'apposita commissione prevista dallo Statuto.
2. Il referendum non può svolgersi in concomitanza con altre elezioni né in corso di campagna elettorale.
3. La Giunta Comunale delibera l'istituzione dei seggi o alternative modalità di voto (digitale) compatibilmente con le tecnologie a disposizione dell'ente le cui modalità dovranno essere disciplinate da protocolli operativi e compatibilmente con le disposizioni ministeriali in materia di procedimento referendario nazionale.

Art. 28 Revoca del referendum

1. Qualora il Consiglio Comunale, essendo stati adottati provvedimenti che modificano la fattispecie oggetto del quesito del referendum, ritenga che sia divenuto ininfluente l'esito del referendum stesso, lo revoca, previo parere dell'apposita commissione.

Art. 29 Svolgimento delle votazioni e dello spoglio

1. Vengono assicurate adeguate forme di pubblicazione della consultazione e del contenuto del quesito.
2. Le operazioni di voto si svolgono, in un'unica giornata, in seggi istituiti nel capoluogo e nelle frazioni, garantendo la segretezza, l'unicità e la certezza del voto o, in caso di voto a distanza secondo le modalità operative disciplinate dal precedente articolo 27.
3. La partecipazione alla votazione al seggio è ammessa ed attestata con apposita annotazione sulla lista sezionale da parte di un componente del seggio successivamente all'identificazione dell'elettore.
4. Lo spoglio dei voti viene effettuato immediatamente dopo la chiusura dei seggi e l'esito comunicato al Sindaco.
5. Alla vigilanza sulle operazioni di voto e allo spoglio dei voti provvedono tre persone per ogni seggio, di cui uno designato Presidente; due componenti del seggio sono nominati dalla commissione elettorale comunale scelti preferibilmente dall'albo degli scrutatori e una dal comitato promotore.
6. Nessun compenso è dovuto ai componenti dei seggi.

Art.30 - Validità del Referendum

1. Il Referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto. Il quesito si intende approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti dei partecipanti.

Art. 31 - Disponibilità di locali

1. Per agevolare l'esercizio del diritto di cui al presente Regolamento, il Comune garantisce l'utilizzo e l'allestimento dei locali di proprietà Comunale eventualmente disponibili.

CAPO V

TAVOLO DELLA CITTADINANZA

Art. 32 – Tavolo della Cittadinanza

1. Il Tavolo della Cittadinanza è istituito per promuovere tutte le forme di cittadinanza attiva, coinvolgendo le associazioni di volontariato in momenti di confronto.
2. E' un organo non elettivo con funzioni di consultazione, confronto e coordinamento di supporto alle azioni di ausilio ai servizi alla cittadinanza e all'organizzazione di iniziative ed eventi.
3. Il Tavolo della Cittadinanza viene convocato dall'Amministrazione comunale con invito esteso ai rappresentanti delle associazioni di volontariato alfonsinesi e delle consulte territoriali; ai referenti dei servizi comunali e dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, a seconda degli argomenti e delle materie oggetto di confronto e coordinamento; ad altri soggetti coinvolti.
4. Della seduta degli incontri del Tavolo, viene redatto sintetico verbale.
5. L'Amministrazione comunale promuove ogni azione ed iniziativa volta a esprimere la partecipazione attiva della cittadinanza.

CAPO VI

CONSULTE DEI RAGAZZI, DEGLI ADOLESCENTI E ASSEMBLEA DEI GIOVANI ALFONSINESI

Art. 33 - Obiettivi

Le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti sono create con l'obiettivo di:

- a creare consapevolezza e condurre a tappe di maturità individuale e relazionale;
- b promuovere una coscienza civica;
- c conoscere l'importanza del bene comune e imparare a salvaguardare il patrimonio collettivo;
- d partecipare attivamente alla vita sociale della propria collettività;
- e sviluppare una coscienza critica e una ricerca del confronto con l'altro;
- f supportare i ragazzi in questo particolare momento della vita, onde prevenire le difficoltà adolescenziali e aiutarli nell'affrontare le stesse;
- g dare voce a chi non ha diritto di voto affinché questi organi siano di stimolo e pungolo al Consiglio Comunale degli adulti;
- h fare in modo che il Consiglio Comunale tenga conto delle necessità e dei bisogni dei ragazzi e degli adolescenti;
- i collaborare con l'amministrazione Comunale nello studio e nella stesura di progetti di tipo sociale ed urbanistico.

Art. 34 – Istituzione

1. Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica dei ragazzi e degli adolescenti, per creare uno strumento di educazione alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno politico e per conoscere e approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla nostra comunità locale, sono costituite le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti;
2. Le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti costituiscono, per essi, opportunità di esprimere le proprie opinioni, confrontare le proprie idee con quelle dei coetanei, partecipare alla vita della comunità elaborando proposte per migliorare la città in cui vivono. Con ciò si realizza l'obiettivo di formazione alla cittadinanza attiva e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti costituiscono inoltre un particolare organo consultivo per l'Amministrazione Comunale, che trova nelle osservazioni e proposte dei cittadini più giovani spunto e fonte per interventi progettati secondo e con il punto di vista dei diretti fruitori.
4. Le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti svolgono le proprie attività all'interno e in collaborazione con la scuola: sotto questo aspetto costituiscono una privilegiata opportunità di legame fra scuola e territorio, così come auspicato dalla normativa vigente.

Art. 35 – Funzioni

1. Tali organismi hanno funzioni propositive e consultive da esplicare, tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti degli organi comunali, su temi e problemi che riguardano il mondo giovanile e più in generale i diritti dei minori, per far sentire la propria voce sui problemi della città, in modo concreto ed organizzato.
2. Possono anche promuovere, direttamente, iniziative di solidarietà a livello nazionale ed internazionale.
3. L'Amministrazione Comunale tiene conto delle richieste e delle proposte delle consulte dei Ragazzi e degli Adolescenti e organizza attività e progetti di intervento, secondo modalità e priorità

previste, collaborando con questi organismi sia in fase di progettazione che di verifica degli interventi.

4. Le richieste di cui al precedente comma sono verbalizzate da un mediatore/facilitatore che assiste alle sedute, e sottoposte all'Amministrazione comunale la quale provvede a fornire eventuale risposta nella seduta successiva.

Art. 36 - Modalità di elezione

1. La Consulta dei ragazzi di Alfonsine, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Alfonsine, è eletta, di norma, attraverso la nomina di due rappresentanti per ogni classe 4 e 5 della scuola primaria (Matteotti e Rodari).

2. La Consulta degli adolescenti di Alfonsine, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Alfonsine, è eletta, di norma, attraverso la nomina di due rappresentanti per ogni classe 1[^], 2[^] e 3[^] media (Oriani).

3. La Consulta degli adolescenti di Longastrino, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Alfonsine, è eletta, di norma, attraverso la nomina di due rappresentanti per ogni classe 1[^], 2[^] e 3[^] media (Caduti della Resistenza).

Art. 37 - Convocazione

1. La data delle elezioni è stabilita dall'Amministrazione Comunale (di norma entro il mese di ottobre).

2. Gli incontri sono convocati dall'Assessorato all'Istruzione, infanzia e adolescenza di norma ogni mese, attraverso una lettera scritta recapitata ai componenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico.

Art. 38 - Sedute

1. Alle riunioni partecipano l'Assessore competente e il mediatore / facilitatore. Il Sindaco è invitato permanente e, se presente, "presiede" l'incontro.

2. Le sedute, se in presenza, si svolgono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, in alternativa on line.

Art. 39 – Modifiche

Rappresentando le Consulte dei ragazzi e degli adolescenti una particolare fascia di età che necessita di procedure flessibili la Giunta Comunale può modificare parzialmente le consuetudini per andare incontro alle problematiche organizzative e pedagogiche che si potrebbero verificare.

Art. 40 – Assemblea dei giovani alfonsinesi

1. E' istituita, l'Assemblea dei giovani alfonsinesi, con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione giovanile di età superiore ai 14 anni e per promuovere una partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze che, ultimata l'esperienza nelle Consulte di cui all'art. 33 vogliono continuare a dare il proprio contributo in termini di idee e proposte per la comunità alfonsinese.

2. L'Assemblea dei giovani alfonsinesi non è un organo elettivo, è indetta dall'Amministrazione comunale, almeno due volte l'anno, mediante avviso sul sito istituzionale del comune e relative pagine social; la seduta è pubblica e a libero accesso.

3. Della seduta dell'Assemblea viene redatto verbale contenente le principali proposte, segnalazioni e argomenti, oggetto del confronto.

4. L'Amministrazione comunale incoraggia forme autogestite di iniziativa giovanile che riconoscano e valorizzino l'autonomia del protagonismo dei giovani alfonsinesi.

AMBITI TERRITORIALI

CONSULTA SINISTRA SENIO

Le vie che fanno parte della Consulta Sinistra Senio sono:

Via Allende S., Via Angeloni M., Via Baldini N., Via Ballotta A., Via Bisca N., Via Bixio N., Via Boari A., Via Bonetti R., Via Borse (dall'inizio Via Stroppata - numeri pari dal 2 al 126; numeri dispari dall'1 al 99), Via Borsellino P., Via Bovio G., Via Buozzi B., P.zza Calderoni A., Via Callas M., Via Cattaneo C., Via Centolani A., P.zza Coniugi Dalla Chiesa, Via Corelli G., Via Costa A., Via Costa E., Via Curiel E., Via De Gasperi A., Via De Rosa F., Viale Degli Orsini, Via Degli Orti, Via Dei Mille, Via Della Pace, C.so Della Repubblica, P.zza Della Resistenza, Via Di Vittorio G., Piazza Dieci Aprile, Via Donati G., Piazza Due Agosto, Piazza Errani G., Via F.li Bedeschi, Viale F.li Cervi, Via F.li Rosselli, Via Falcone G., Via Fiorentini B., Via Galimberti D., Via Gessi G., Via Giovanni XXIII, Via Gordini M., Piazza Gramsci A., Via Guerra P., Via Guerrini A., Via Guerrini P., Via Livatino R., Via Liverani Don L., Via Lori T., Via Mameli G., Via Marcucci Don C., Via Margotti C., Via Martiri della Libertà, Via Massaroli, Corso Matteotti G., Via Mazzini G., Via Minzoni Don G., Via Mirri, Via Morelli E., Via Morvillo F., Via Murri A., Via Nagykata, Via Orioli G., Via Pasi M., Vai Pasini U., Via Pezzi A., Via Pisacane C., Via Preti G., Piazza Primieri Gen. C., Via Primo Maggio, Via Pulicari Cap. G., Via Quattro Novembre, Via Raspona (dall'inizio fino all'incrocio con Via Guerrina - numeri pari dal 2 al 32; numeri dispari dall'1 al 33/A), Via Ravaioli A., Via Ravenna, Via Reale (dal ponte del fiume Senio all'incrocio con Carraretto Vecchi C. - numeri pari dal 68 al 320/C, con esclusione dei numeri 314, 316 e 318; numeri dispari dal 27 al 311), Via Ricci U., Via Rodari G., Via Saffi A., Via Samaritani A., Via Spazzoli T., Via Spello, Viale Stazione, Via Stefani G., Via Stroppata., Via Tarroni A., Via Toscana, Via Trantia, Via Umbria, Via Venticinque Luglio, Via Verdi G., Via XXVIII Bgt. Garibaldi, Via Zalambani E.

CONSULTA DESTRA SENIO

Le vie che fanno parte della Consulta Destra Senio sono:

Piazza Alpi I., Via Argelli E., Via Bertoni P., Via Bruno G., Via Caduti nei Lager, Via Calcagnini d'Este A., Via Del Volontariato, Via Della Solidarietà, Via Destra Senio, Via Divisione Cremona, Via Due Giugno, Via Fiorentini V., Corso Garibaldi G., Via La Malfa U., Via Longo L., P.zza Monti V., Via Nenni P., Via Niger, Via Nove Febbraio, Via Officine Marini, Via Otto Marzo, Via Parri F., Via Pertini S., Via Rambelli G., Via Reale (dall'inizio al ponte sul fiume Senio - numeri pari dal 2 al 66 - numeri dispari dall'1 al 25), Via Roma, Via Valgimigli M., Via Venti Settembre, Via 25 Aprile, Carraretto Venturi, Via Vittorietti Don D.

CONSULTA BORGO FRATTI, BORGO CAVALLOTTI, RASPONA E PASSETTO

Le vie che fanno parte della Consulta Borgo Fratti, Borgo Cavallotti e Raspona sono:

Via Casso Madonna, Borgo Cavallotti F., Via Della Cooperazione, Via Fornazzo, Borgo Fratti A., Via Guerrina, Via Raspona (dall'incrocio con Via Guerrina alla fine - numeri pari dal 34 alla fine, numeri dispari dal 35 alla fine), Via Carraia Baracca, Via Vittime Civili di Guerra, Via Passetto, Via Puglie, Via Reale (limitatamente ai numeri civici 314,316 e 318).

CONSULTA TAGLIO CORELLI, VILLA PIANTA E FIUMAZZO

Le vie che fanno parte della Consulta Taglio Corelli e Villa Pianta sono:

Via Canal Fusignano, Via Cuorbalestro, Piazza Della Pace, Via Palazzone, Via Reale dall'incrocio con Carraretto Vecchi C. alla fine - numeri pari: dal 322 alla fine - numeri dispari: dal 313 alla fine, Via Reale Lavezziola, Via Reale Voltana, Via Torretta; Via Borse (da Via Stroppata alla fine - numeri pari dal 128 alla fine, numeri dispari dal 99/B alla fine), Via Don Pio Dalle Fabbriche, Via Dei Carpentieri, Via Dei Fabbri, Via Dell'Artigianato, Via del Lavoro, Via Nuova, Via San Savino, Via Valeria, Carraretto Vecchi C.

CONSULTA FILO

Le vie che fanno parte della Consulta Filo sono:

Via Aleotta, Via Antonellini V., Via Bellettini A, Via Chiavica di Legno, Via Civettara, Via Diani F., Via Fiume Vecchio, Via Gemignana, Via Liverani P., Via Maestri del Lavoro, Via Marconi G., Piazza Margotti M., Via Nuvoli E., Via Rondelli, Via Rossetta, Via Tre Pertiche (numeri civici 11, 17, 23, 24, 25, 25/A, 28, 29 e 30), Via Trotta (numeri civici pari).

CONSULTA LONGASTRINO

Le vie che fanno parte della Consulta Longastrino sono:

Via Bassa, P.zza Berlinguer E., Via Brodolini G., P.zza dei Valdegrani, Via del Canale, Via dello Sport, Via Gramsci A., Via Macrelli C., Via Molinetto Basso, Via Ravaglia W., Via Reno, Via Tre Pertiche (numeri civici 1 e 4), Via Trotta (numeri civici dispari), Via Valle Amara.